



Sentenza n. 151 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Filippo Patroni Griffi
decisione del 27 aprile 2022, deposito del 16 giugno 2022

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atti di promovimento: ricorsi nn. 5, 6 e 7 del 2022

parole chiave:

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE – LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO
PARLAMENTARE – PROCEDIMENTO LEGISLATIVO – MAXI-EMENDAMENTO –
QUESTIONE DI FIDUCIA – DECISIONI DELLA COMMISSIONE UE

oggetto del conflitto:

- *iter* di approvazione del disegno di legge di conversione del [decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121](#), e in particolare dell'art. 7 del predetto decreto-legge

Parametro del conflitto:

- violazione delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare
- violazione degli artt. 3, 68, 77, secondo comma, e 94 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

Con ricorso n. 4 del 2022, il senatore Gregorio De Falco e, con ricorsi n. 5 e n. 6 del 2022, rispettivamente, i deputati Arianna Spessotto, Michele Sodano, Raphael Raduzzi, Alvisè Maniero e Stefano Fassina avevano sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo («anche nella persona» del Presidente del Consiglio dei ministri, in proprio nonché quale rappresentante del Governo) e della propria Camera di appartenenza. Il ricorso del senatore De Falco, inoltre, era stato sollevato anche nei confronti del Presidente della ottava Commissione permanente, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e del Presidente del Senato della Repubblica. Tutti i ricorrenti lamentavano «la menomazione delle [proprie] attribuzioni rappresentate dagli specifici poteri riconosciuti al singolo parlamentare direttamente dalla Costituzione, quale rappresentante della Nazione (art. 67 Cost.) nonché partecipe della funzione legislativa delle Camere (artt. 71 e 72 Cost.)», menomazione derivante anche dalla violazione degli artt. 3, 68, 77, secondo comma, e 94 della Costituzione.

Le asserite menomazioni sarebbero derivate dall'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, e in particolare dell'art. 7 di tale decreto-legge, a seguito della presentazione, presso la Camera dei deputati, di un maxi-

emendamento sostitutivo dell'art. 1 del disegno di legge, su cui è stata posta la questione di fiducia dal Governo, poi proposta anche in Senato, senza aver potuto conoscere la decisione – che veniva richiamata dal medesimo art. 7 – della Commissione europea prevista dall'art. 79 del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#).

Tale decisione, con cui la Commissione UE si è pronunciata sugli aiuti di Stato in riferimento ai finanziamenti concessi ad Alitalia, ravvisando la «discontinuità economica» tra la stessa e Italia Trasporto Aereo spa (ITA), e alla quale i commissari straordinari di Alitalia, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 121 del 2021, sono tenuti ad adeguare il programma della procedura di amministrazione straordinaria della stessa società, non era stata trasmessa dal Governo alle Camere ed era stata pubblicata solo in data successiva alla votazione per l'approvazione del disegno di legge di conversione del d.l. n. 121 del 2021.

Dopo aver riunito i diversi giudizi, **la Corte, in sede di deliberazione preliminare sulla sussistenza dei requisiti**, soggettivo e oggettivo, prescritti dall'art. 37, primo e terzo comma, della [legge 11 marzo 1953, n. 87](#), **ritiene inammissibili i ricorsi sollevati**.

Il giudice dei conflitti, in primo luogo, ricorda come, a partire dall'ordinanza n. 17 del 2019, sia stata riconosciuta la legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ma al contempo sia stata circoscritta rigorosamente sotto il profilo oggettivo, dovendo essa fondarsi sull'allegazione di vizi che determinino violazioni manifeste delle prerogative costituzionali del parlamentare, diverse e distinte da quelle che spettano all'Assemblea di cui fa parte.

Con i ricorsi in esame, invece, **non viene rivendicata la lesione di una prerogativa dei singoli parlamentari ricorrenti**, essendo quelli indirizzati a contestare prevalentemente il *modus operandi* del Governo, consistente più specificamente nella mancata trasmissione della decisione della Commissione europea, con conseguente impossibilità di conoscerne il contenuto per l'intera Assemblea e non solo per uno o più parlamentari. **A fronte dell'asserita condotta omissiva del Governo, «titolare della sfera di attribuzioni costituzionali che si assumono violate è ciascuna Camera e, conseguentemente, solo quest'ultima è legittimata a sollevare il conflitto in difesa della dedotta lesione, e non il singolo parlamentare** (ordinanze n. 67 del 2021 e n. 129 del 2020), **la cui posizione è "assorbita" da quella della propria Camera di appartenenza».**

Inoltre, la Corte rileva anche l'assenza, sotto il profilo oggettivo, del carattere manifesto ed evidente della violazione asserita.

Da un lato, infatti, **i ricorrenti, nel corso del procedimento legislativo, «hanno potuto esercitare appieno le proprie prerogative di parlamentari**, non solo esprimendo voto contrario o astenendosi e presentando emendamenti, ma anche segnalando alla propria Camera di appartenenza le ritenute criticità legate alla possibile approvazione della disposizione in assenza di una adeguata conoscenza della decisione della Commissione europea in essa richiamata». Dall'altro, i giudizi di Palazzo della Consulta rilevano come, in realtà, **il contenuto essenziale della decisione della Commissione europea fosse stato reso noto sul sito istituzionale della medesima il giorno stesso della sua adozione, attraverso la pubblicazione di tre distinti comunicati stampa**, privando di fondamento i timori dei ricorrenti di una votazione parlamentare senza la conoscenza del contenuto della decisione sovranazionale.

Infine, quanto al profilo della legittimazione passiva, la Corte ricorda la propria costante giurisprudenza secondo cui **il singolo parlamentare non è legittimato a rappresentare l'intero organo cui appartiene avverso il Governo**, in quanto il primo non è «titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo». Con riguardo agli altri soggetti individuati dal ricorso del senatore De Falco, la Corte rileva come la prospettazione del ricorrente «[sia] resa incerta dal carattere cumulativo e congiunto del ricorso e dalla circostanza che le censure in esso contenute sono presentate senza considerazione della diversità delle rispettive qualificazioni».

Lorenzo Madau